

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 13/04/2021

FATTO

Nel ricorso ABF il cliente ha affermato:

- di aver stipulato in data 05/08/2014 un contratto di cessione del quinto dello stipendio;
- che il finanziamento è stato estinto anticipatamente nel luglio 2017, a seguito del pagamento della rata n. 35, quindi con n. 25 rate non godute;
- che il 15/12/2020 è stato presentato reclamo, cui l'intermediario, tuttavia, ha dato riscontro negativo.

Pertanto, il cliente chiede la restituzione della quota non maturata pari a euro 312,00 oltre il rimborso delle spese legali e finanziarie sostenuti pari a euro 250,00.

In sede di controdeduzioni, con riferimento alla richiesta di ristoro delle commissioni finanziarie, l'intermediario rileva che nel contratto sottoscritto dal cliente sono chiaramente identificate le diverse componenti di costo con una precisa e puntuale ricostruzione delle componenti imputabili a costi soggetti a maturazione nel corso del tempo ovvero *recurring*, e quindi rimborsabili per il periodo non goduto, e delle componenti rappresentative di prestazioni già eseguite e non continuative ovvero *up front* e pertanto non oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.

Altresì, rileva che nel contratto in esame non sono stati applicati costi per le spese di riscossione rata né per l'invio delle comunicazioni periodiche né per le commissioni di anticipata estinzione;

Infine, rileva che per quanto concerne la richiesta di rifusione delle spese sostenute per l'assistenza professionale si ritiene che anche tale istanza non possa trovare accoglimento in quanto le *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”* non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; l'intermediario ritiene inoltre che la domanda avanzata sia priva di fondamento per l'assenza di idonea documentazione che comprovi il pagamento.

Per tali ragioni chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il cliente si limita a ribadire che, alla luce della giurisprudenza *“Lexitor”*, il rimborso dovuto al consumatore in caso di estinzione anticipata deve ricomprendere tutti i costi del credito.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, le commissioni finanziarie devono considerarsi *recurring*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 10477 del 21 aprile 2021

Applicando quindi ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottengono i seguenti risultati:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 11.962,07	Tasso di interesse annuale	9,29%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	250,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	41,67%
Data di inizio del prestito	01/09/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	19,34%

rate pagate	35	rate residue	25	importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				750,00	Recurring	41,67%	312,50		312,50
Totale				750,00					312,50

L'importo sopra riportato corrisponde a quanto indicato dal cliente.

Infine, va rigettata la domanda di rifusione delle spese legali, considerata la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 313,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA